

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI

ART.1: OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio di Centro socio educativo per cittadini portatori di handicap grave (per un numero massimo di venti utenti) che comprende, oltre alla attività meglio disciplinata nei commi seguenti del presente articolo, anche i servizi di **mensa** e **trasporto**, quest'ultimo da effettuarsi dalle proprie abitazioni verso il centro e viceversa.

Il Centro dovrà essere organizzato intorno alle seguenti attività sottoelencate minime laboratoriali:

- *laboratorio della comunicazione visiva;*
- *laboratorio informatica;*
- *laboratorio di canto e ballo;*
- *laboratorio motorio per ginnastica dolce;*
- *laboratorio di lettura (alla riscoperta della letteratura);*
- *laboratorio musica e teatro;*
- *psicomotricità;*
- *corsi di gastronomia e di educazione alimentare;*
- *laboratorio di attività lavorative ed artigianali (ceramica e pittura);*
- *laboratorio di reinserimento lavorativo*

Resta inteso che l'elenco delle attività sopra citate è da intendersi meramente esemplificativo.

ART.2: DESTINATARI

Il Centro socio educativo accoglie portatori di handicap, operando sulla base della gravità, come unica categoria della selezione: sono ammessi esclusivamente soggetti con disabilità tali da comportare una notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e per i quali sono stati esperiti gli interventi di tipo riabilitativo-sanitari e psico-sociale, atti a garantire un reale inserimento in strutture rivolte alla generalità delle persone, nonché di quelli divenuti tali o per processi di decadimento o per mancanza di terapie adeguate.

ART.3: FINALITA'

Il servizio si propone il perseguimento delle seguenti finalità:

- *mantenere vive le abilità senso-percettive e linguistiche, le capacità creative, manuali e intellettuali dei diversamente abili, attraverso opportune attività e iniziative;*
- *promuovere e stimolare l'integrazione generazionale, dimostrare la produttività dello scambio tra le generazioni, attraverso il coinvolgimento di soggetti di età diverse nelle iniziative e nelle attività;*
- *svolgere, attraverso le medesime attività, un vero e proprio servizio di produzione culturale, di animazione, di ricerca, di educazione a beneficio di tutta la comunità locale (scuole, associazioni, enti, singoli cittadini).*

Potranno essere previste giornate con orario diverso, rispetto a quello prestabilito, in occasione di eventi come feste, gite, iniziative socializzanti aperte alla cittadinanza.

E' fatto obbligo al gestore organizzare viaggi, gite, con una piccola contribuzione da parte dell'utenza mediante tariffe concertate con l'Amministrazione Comunale.

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento finalizzato al ridimensionamento delle attività specifiche del centro nel caso in cui si rendessero disponibili maggiori o minori risorse da parte della Regione Basilicata. Nel caso in cui si dovessero richiedere servizi aggiuntivi, l'importo complessivo del servizio non potrà superare la soglia comunitaria.

Art. 4: RISORSE UMANE

Il Centro deve prevedere nel suo organico necessariamente le seguenti figure professionali:

- **Un Responsabile**, educatore professionale, con almeno tre anni di esperienza, o comunque uno psicologo, un pedagogo, un laureato in Scienze dell'educazione con titoli specifici;
- **Cinque Educatori**;

Resta inteso che eventuali professionalità aggiuntive previste dal PSZ saranno oggetto di valutazione in sede di proposta progettuale.

Art. 5: FUNZIONAMENTO

Ogni Centro deve garantire un numero minimo di funzionamento pari a 7 ore giornaliere per n. 5 giorni settimanali, per non meno di 10 mesi all'anno

Art. 6: CONCESSIONE STRUTTURA

L'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto concederà, tramite l'istituto del comodato, l'utilizzo della struttura all'aggiudicatario. Riguardo al comodato, si rinvia integralmente alla disciplina prevista dagli art 1803 e ss. del Codice Civile. L'aggiudicatario a proprie spese e cura dovrà garantire la fornitura delle attrezzature da impiegare nell'espletamento del servizio e nelle attività connesse. Le attrezzature rimarranno di proprietà dell'aggiudicatario. Quest'ultima, al termine della gestione, dovrà liberare i locali dalle stesse. Le attrezzature impiegate saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione, in sede di verifica progettuale.

Art.7 - RISPETTO D. LGS. 196/2003

L'impresa è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e deve indicare il nominativo del responsabile della privacy.

Art. 8: GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a **€ 600.000,00**.

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Art. 9: TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti soci o non soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicatario è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale, si applicherà la disciplina generale vigente in materia.

Art. 10: CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buono svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione dal servizio sociale comunale.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Art. 11: PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale pari al costo del servizio non svolto, maggiorato del 20% ovvero, in caso di non attuazione del progetto presentato, una penale dell'importo variabile da definirsi in considerazione della entità e importanza della violazione e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo a base d'appalto.

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà risolto e aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 12: PROGETTO TECNICO – QUALITATIVO

Si rinvia al Bando di gara

Art. 13: RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

Art. 14: CLAUSOLA SOCIALE

Secondo quanto dispone la L.R. n. 24 del 15.02.2010 e s.m.i., il Comune di Grumento Nova intende avvalersi della clausola sociale, con la previsione dell'obbligo, a carico della Ditta aggiudicataria, di assunzione del personale del precedente affidatario, per l'intero periodo di durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali. Detto personale dovrà avere regolare posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale, nonché la copertura contro gli infortuni sul lavoro. Allo stesso dovrà, inoltre, essere assicurato il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e dagli accordi Provinciali per la categoria di appartenenza.

Art. 15: PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per la durata di affidamento del servizio.

Resta inteso che in caso di rinnovo contrattuale del settore il costo del personale sarà adeguato alle nuove tabelle del costo del lavoro.

Questa Amministrazione liquiderà le fatture mensili, emesse dalla ditta entro 30 giorni.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16: SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa restano a carico della ditta.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione attraverso polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fidejussione bancaria.

Art. 17: DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula (data presunta 01.12.2015) e comunque per un periodo non inferiore a mesi tredici

Art. 18: CONTROVERSIE

Competente alla risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto è il Tribunale di Potenza. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, al PSZ vigente.